

V

**ESTUDIOS SOBRE
PATRIMONIO CULTURAL**

IL TURISMO RELIGIOSO NELL'ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO: LEGISLAZIONE UNILATERALE E
NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE TRA STATO E
CONFESSIONI RELIGIOSE*

RELIGIOUS TOURISM IN THE ITALIAN LEGAL SYSTEM:
UNILATERAL LEGISLATION AND NEW FORMS OF
COOPERATION BETWEEN THE STATE AND RELIGIOUS
DENOMINATIONS

ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI
Università Cattolica del Sacro Cuore

https://doi.org/10.55104/ADEE_00035

Recibido: 20/01/2024

Aceptado: 19/02/2024

Abstract: Recently, due to its growth, Religious Tourism has been the subject of extensive legislative intervention in which both national and regional legislators have participated. The legislation has been layered over time, initially linking religious tourism with social tourism and subsequently with cultural tourism, also thanks to the collaboration with the Catholic Church. The essay reconstructs the development of this sector of the Italian legal system, focusing on the specific issues of Religious Routes and the CEI project of «Parchi Culturali Ecclesiali».

Keywords: Religious Tourism, Cultural Tourism, Cultural Heritage, Italian Legal System, Religious Routes, Ecclesial Cultural Parks, Sustainability, Collaboration, Slow Walking

Abstract: Il turismo religioso negli ultimi decenni, in ragione della sua crescita, è stato oggetto di un ampio intervento legislativo che ha interessato sia il

* Il presente scritto è stato realizzato grazie al sostegno finanziario del progetto pnrr naur ecs-00000033-ecosister.

legislatore nazionale che quelli regionali. Si è sempre più affermato il legame del turismo religioso con quello culturale grazie anche alla collaborazione tra gli organismi statuali e della Chiesa cattolica. Il saggio ricostruisce lo sviluppo di questo settore dell'ordinamento giuridico italiano soffermando sul tema specifico dei «cammini religiosi» e sul progetto della CEI dei «Parchi Culturali Ecclesiali».

Parole chiave: Turismo Religioso, Turismo culturale, Patrimonio culturale, Ordinamento giuridico italiano, Cammini religiosi, Parchi Culturali Ecclesiali, Sostenibilità, Collaborazione, Camminare lento

SOMMARIO: 1. Il turismo religioso e ordinamento giuridico italiano. 2. Un modello legislativo tra centralismo e autonomia regionale. 3. Dal turismo sociale al turismo culturale religioso: un percorso non sempre lineare. 3.1 Il turismo sociale e le peculiari attività degli enti ecclesiastici/religiosi. 3.2 Grandi eventi religiosi e itinerari turistico-religiosi: una nuova lettura del turismo religioso. 3.3 L'affermarsi del turismo religioso e culturale. 4. La accordi bilaterali per la promozione del turismo religioso. 5. I cammini e gli itinerari religiosi. 5.1 La normativa regionale. 5.2 Cammini della fede: i progetti interregionali. 5.3 Il Catalogo dei cammini religiosi d'Italia. 6. L'azione della Chiesa cattolica. 6.1 I cammini della fede. 6.2 I Parchi Culturali Ecclesiali. 7. Il turismo religioso: un nuovo campo per la collaborazione tra Stato e confessioni religiose.

1. IL TURISMO RELIGIOSO E L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

In uno dei primi contributi sulla legislazione italiana che toccava gli aspetti religiosi del turismo, riprendendo i risultati di alcuni studi sociologici, si segnalava quanto fosse connaturale alla dimensione religiosa l'idea del viaggio come momento di crescita spirituale, rimarcando l'importanza che in quel contesto assumeva il pellegrinaggio¹. E se il pensiero va alla via Francigena o al

¹ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale», in CHIZZONITI, Antonio Giuseppe (a cura di), *Codice del turismo religioso*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1-2. In proposito COLEMAN, Simon & ELSNER, John, *Pilgrimage past and present: Sacred travel and sacred space in the world religions*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995; LAVARINI, Roberto, *Il pellegrinaggio cristiano*, Marietti, Genova, 1997, *passim*; OLSEN, Danile & TIMOTHY, Dallen (Eds.), *Tourism, religion and spiritual journeys*, Routledge, New York,

Camino de Santiago, o stringendo il fuoco sulle tradizioni italiane ai tanti pellegrinaggi locali che continuano a caratterizzare l'identità spirituale dei fedeli, dal punto di vista più generale è opportuno ricordare che l'esperienza cristiana del viaggio è solo una parte di un fenomeno assai vasto che interessa le principali religioni: basti ricordare l'Hajj alla Mecca per gli islamici o il Kumbh Mela degli Indù². La qualifica di pellegrino non esaurisce però quella di turista religioso, né dal punto di vista sociologico e/o antropologico, né tantomeno da quello giuridico. Non è questo il luogo per approfondire un tema assai complesso, ai fini per presente studio è sufficiente sottolineare che quella del turista, oltre ad essere una figura della modernità, trova numerose declinazioni caratterizzate dalla motivazione del viaggiare spesso con possibili sovrapposizioni³. È questa una condizione che interessa il turismo religioso e quello culturale, due modulazioni che oggi insistono sovente su uno spazio comune. Se il Gran Tour, antesignano del moderno turismo culturale, si distingueva e si contrapponeva al pellegrinaggio per motivazioni e modalità, oggi il ragionamento su turismo religioso e turismo culturale è più articolato, tanto da spingere qualche legislatore (come si vedrà nel prosieguo) ad optare per definizioni ibride –turismo religioso culturale o culturale religioso– che sono espressione della percezione contemporanea di turismo religioso⁴. Il legislatore, che è al contempo notaio dei cambiamenti in atto all'interno della società e motore degli stessi nella sua funzione di propulsore di innovazione, ha certificato con la sua azione questo spostamen-

2006; MAZZA, Carlo, *Turismo religioso. Un approccio storico culturale*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2007, pp. 19-45.

² In proposito TIMOTHY, Dallen J., *Cultural Heritage and Tourism. An Introduction*, 2nd Edition, Channel View Publications, Bristol, 2021, pp. 417-428, che propone alcune interessanti tabelle sulle più importanti località di pellegrinaggio suddivise per religione e sulle partecipazioni agli stessi; DOWSON, Ruth, YAQUB, M. Jabar and RAJ, Razaq (ed.), *Spiritual and Religious Tourism. Motivations and Management*, CAB International, Boston, 2019; per un'analisi quantitativa DURÁN-SÁNCHEZ, Amador, ÁLVAREZ-GARCÍA, José, DE LA CRUZ DEL RÍO-RAMA, María and OLIVEIRA, Cristiana, «Religious tourism and pilgrimage: Bibliometric overview», in *Religions*, 9, 2018, pp. 249-263.

³ COSTA, Nicola, «Turismo e pellegrinaggio: immagini e pratiche spaziali dell'accoglienza giubilare a Roma», *La Critica Sociologica*, 138-139, 2001, p. 157, parla di fenomeno multidimensionale nel quale i motivi del viaggio «si ibridano a vicenda»; in proposito anche TURNER, Victor, TURNER, Edith, *Image and pilgrimage in Christian culture: Anthropological perspectives*, Columbia University Press, New York, 1978, per i quali «a tourist is half a pilgrim, if a pilgrim is half a tourist», p. 14.

⁴ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Gli itinerari turistico-religiosi giubilari tra turismo e cultura», *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 1, 1999, il par. 3, «<http://www.aedon.mulino.it/archivio/1999/1/achizz.htm>»; MAZZA, Carlo, *Turismo religioso. Un approccio storico culturale*, cit., pp. 115-125; CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 2, 2020, p. 122, «<https://aedon.mulino.it/archivio/2020/2/chizzoniti.htm>».

to di attenzione proponendo per la «legislazione del turismo religioso» una visione più larga capace di governare questo cambiamento senza perdere l'attenzione sui temi iniziali⁵. La mutazione in atto suggerisce una riflessione circa la natura più o meno secolare del fenomeno «turismo religioso» e conseguentemente sugli effetti che ciò comporterebbe sulla produzione e sui contenuti normativi della legislazione relativa a questo fenomeno. Sviluppando, per comodità, questa analisi a partire dal pellegrinaggio –forma icastica, ma non esclusiva, di turismo religioso– se è chiarissima la sua natura religiosa, si possono anche rilevare numerosi riverberi secolari. Sarà, dunque, compito degli ordinamenti confessionali definire senso e struttura religiosa del pellegrinaggio, ma il suo compiuto realizzarsi nella dimensione secolare –percorso, alloggio, vitto, visite, etc.– segnala una esigenza/opportunità di intervento/coinvolgimento di istituzioni statali e soggetti privati. Questo collocarsi nella dimensione temporale ha indirizzato la più recente normativa turistico-religiosa a privilegiare gli aspetti riconducibili alla figura del turista-pellegrino, piuttosto che quelli del pellegrino-turista⁶. Un fenomeno che, pur non annullando e/o sminuendo il ruolo del religioso, viene maggiormente evidenziato dall'innesto/possibilità di utilizzare il turismo religioso come volano per la valorizzazione del patrimonio culturale in generale e in particolare quello religioso. E' come se lo sviluppo del turismo religioso avesse fatto emergere la sua capacità di simbiosi con quello culturale⁷ (un effetto *win-win*) che ha spinto il legislatore italiano (regionale e nazionale, come meglio si vedrà nel prosieguo) a progettare e porre in essere un intenso programma promozionale che senza interferire con la dimensione religiosa ha usufruito del potenziale di eventi, cammini, itinerari, musei e più in generale del patrimonio culturale nazionale, con lo scopo di un aumento di flussi turistici

⁵ Come si vedrà più avanti i più recenti interventi normativi (principalmente regionali) sull'organizzazione del turismo continuano a mantenere viva l'attenzione sui temi che interessano l'attività degli enti e delle associazioni religiose poste in essere per i propri appartenenti (fedeli) e la gestione di strutture extraalberghiere, l'organizzazione di viaggi e le professioni turistiche: sin da ora CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», in DANIA, Valentina, GAZZERRO Lorenza, (a cura di), *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti*, il Mulino, Bologna, pp. 102-105.

⁶ Utilizzo questi due termini bipolari ricalcando quelli più generali di cittadino-fedele e fedele-cittadino da me utilizzati in altro contesto [CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, *Religione e autonomie locali*. Il senso di una ricerca, in Id. (a cura di), *Religioni e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2014, pp. 7-8], per evidenziare la predominanza nell'uno (turista-pellegrino) della dimensione secolare e nell'altro (pellegrino-turista) di quella religiosa.

⁷ Ciò non esclude che il turismo religioso possa incrociarsi e sovrapporsi, non solo con quello culturale, ma anche con altre forme di turismo come quello montano, balneare, termale, enogastronomico, etc.: MCKERCHER, Bob and PRIDEAUX, Bruce, *Tourism Theories, Concepts and Models*, Goodfellow Publishers, Oxford, 2020, pp. 177-198.

nazionali ed internazionali per generare un conseguente ritorno economico e insieme a questo anche ulteriori effetti positivi quali la riqualificazione di parti del territorio, la valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali e una partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati (religiosi e civili, pubblici e privati, singoli cittadini ed associazioni).

Queste notazioni aiutano a comprendere l'operatività del legislatore italiano in un terreno nel quale la dimensione religiosa è un generico sostrato non così spesso da far scattare l'esigenza del ricorso alla normativa pattizia (art. 7, 2.º comma e 8, 3.º comma della Costituzione) e che pur nel rispetto dei principi costituzionali della distinzione degli ordini (art. 7, 1.º comma e 8, 2.º comma della Costituzione) e della laicità dello Stato, gli consente di operare unilateralmente e di interessarsi di fenomeni che potrebbero apparire esclusivamente spirituali⁸. A ben vedere più che un ambito di contrattazione, come si chiarirà meglio in chiusura, è questo un ottimo spazio di collaborazione tra tutti i possibili soggetti coinvolti: religiosi, pubblici e privati.

2. UN MODELLO LEGISLATIVO TRA CENTRALISMO E AUTONOMIA REGIONALE

Per poter delinearne correttamente l'attuale sistema normativo che regola questo spazio che, come già evidenziato, va assumendo un rilievo non solo culturale, ma anche economico, sempre più importante è opportuno tratteggiare la cornice costituzionale di riferimento che propone più di una peculiarità proprio in ragione delle materie interessate: turismo e dimensione religiosa⁹. Proprio il sistema delle competenze legislative, come risaputo, è stato interessato da un importante intervento legislativo portato a compimento dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha interessato il Titolo V della Costituzione del 1948. Nella versione originale l'art. 117 si occupava esclusivamente di determinare la potestà legislativa «concorrente» riconosciuta alle regioni a statuto ordinario da eserci-

⁸ Si interrogano delle implicazioni del turismo religioso con il principio di laicità nel contesto dell'ordinamento giuridico spagnolo MORENO REBATO, Mar y RODRÍGUEZ GARCÍA, José Antonio, *El turismo religioso como turismo cultural: régimen jurídico*, Publicaciones Ministerio de la Presidencia, Secretaría General Técnica, Madrid, 2021, pp. 139-184.

⁹ In generale, per quanto concerne il tema del turismo nella Costituzione italiana: GRISI, Giuseppe, MAZZAMUTO, Salvatore, *Diritto del turismo*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 19-22. MALO, Maurizio, COLALUCA, Cinzia, «Il turismo nella Costituzione», in FRANCESCHELLI, Vincenzo, MORANDI, Francesco (a cura di), *Manuale di diritto del turismo*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 118-119; SANTAGATA, Renato, *Diritto del turismo*, UTET, Torino, 2021, pp. 3-5.

Sulle implicazioni correlate alla dimensione religiosa CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, pp. 105-108.

tarsi dunque «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» definiti a loro volta dalle così dette «leggi quadro»¹⁰. Turismo ed industria alberghiera rientravano tra le materie elencate e per questa ragione ancorché tardivamente il legislatore italiano aveva emanato la legge 17 maggio 1983, n. 201 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica». Le Regioni, in verità avevano da tempo provveduto a dotarsi di norme proprie su temi come la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, le professioni turistiche (guide, direttori di agenzie di viaggi, direttori alberghieri, etc.), l'organizzazione di viaggi. La versione novellata dell'art. 117 ha respiro decisamente più ampio ridisegnando l'intero sistema di attribuzioni della potestà legislativa ora esercitata in via esclusiva «dallo Stato» per le materie individuate al suo 2.º comma (e tra queste vanno segnalati i «rapporti tra Repubblica e confessioni religiose», lett. c), dalle Regioni in via concorrente per le materia indicate al 3.º comma (tra le quali non viene riproposto il turismo) e infine con una disposizione residuale il 4.º comma stabilisce che spetti alle Regioni la competenza esclusiva per «ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». A seguito, dunque della riforma costituzionale, le Regioni hanno acquisito una capacità legislativa più ampia, in parte messa in discussione dall'approvazione, a ridosso di questa modifica, della legge 29 marzo 2001, n. 135 che sostituiva la Legge quadro del 1983. Con questo atto lo Stato rivendicava la possibilità di intervenire in uno spazio ritenuto strategico per lo sviluppo economico e innescava un contenzioso risolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 2003 con la quale nel ribadire il ruolo delle Regioni, si riconosceva l'«esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, al fine di aumentare i flussi turistici», una necessità che secondo la Consulta «abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge», tenuto conto che «i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della parte II della Costituzione... a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni»¹¹. A distanza di un

¹⁰ Sul punto cfr. CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale», *cit.*, pp. 7-12. Nella manualistica MALO, Maurizio, COLALUCA, Cinzia, «Competenze normative e fonti», FRANCESCHELLI, Vincenzo, MORANDI, Francesco (a cura di), *Manuale di diritto del turismo*, *cit.*, pp. 27-54 (*spec.* pp. 28-29); SANTAGATA, Renato, *Diritto del turismo*, pp. 3-5.

¹¹ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, p. 107; FRANCESCHELLI, Vincenzo, MORANDI, Francesco (a cura di), *Manuale di diritto del turismo*, *cit.*, p. 29.

decennio sarà poi il decreto legislativo n. 79 del 2011 con l'introduzione del «Codice del turismo» a proporre una rilettura completa di gran parte delle questioni con una integrazione delle competenze statuali con quelle regionali, compreso il richiamo espresso al «turismo religioso» previsto all'art. 22, 2.º comma tra i «Circuiti nazionali di eccellenza»¹².

Se dunque il modello di attribuzioni che si è venuto affermando relativamente alla prima parte del sintagma «turismo religioso» propone una ripartizione orizzontale di competenze esclusive dunque di primo grado tra Stato e Regioni¹³, qualche dubbio potrebbe nascere dalla sua seconda parte che col termine «religioso» potrebbe chiamare in causa la specialità propria delle norme di diritto ecclesiastico con la rigidità di un sistema in parte ingabbiato da un lato dall'esigenza di rispetto della distinzione degli ordini con il riconoscimento in capo alle confessioni religiose della determinazione di ciò che è inerente all'ordine proprio spirituale (art. 7, 1.º comma e 8, 2.º comma) e dall'altro dalla necessità di ricorrere al sistema pattizio (art. 7, 2.º comma e art. 8, 3.º comma) per la determinazione di tutto ciò che rientra nei rapporti tra Stato e confessioni religiose (Concordati, Accordi, Intese)¹⁴. La dottrina ha da tempo superato questo schema esclusivo che porterebbe ad inibire al legislatore statale ogni possibile azione normativa unilaterale ogni qualvolta la sua attività sfiorasse il generico campo del religioso. Uno Stato che non si disinteressa della tutela dei propri cittadini-fedeli, e che anzi è chiamato a intervenire per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che potrebbero limitarne la libertà e l'uguaglianza e impedire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2.º comma della Costituzione) di cui fa certamente parte la dimensione religiosa e spirituale, può/deve intervenire ed interagi-

¹² Relativamente al Codice del turismo cfr. GRISI, Giuseppe, MAZZAMUTO, Salvatore, *Diritto del turismo*, cit., pp. 36-38; MALO, Maurizio, COLALUCA, Cinzia, «Competenze normative e fonti», cit., pp. 41-45; SANTAGATA, Renato, *Diritto del turismo*, cit., pp. 5-14. Per quanto attiene specificatamente alle intersezioni tra turismo e religione nel Codice vedi CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», cit., pp. 108-110. Anche nel caso del Codice del Turismo sono sorti problemi circa la compatibilità costituzionale di parte delle norme da esso contenute, risolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2012 che accoglierà in parte i rilievi dei ricorrenti e sulla quale si tornerà più avanti.

¹³ FRANCESCHELLI, Vincenzo, MORANDI, Francesco (a cura di), *Manuale di diritto del turismo*, cit., pp. 28-29.

¹⁴ Sull'affermarsi del principio pattizio nell'ordinamento italiano rinvio a CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «La tutela del pluralismo religioso in Italia: uno sguardo al passato e una prospettiva per il futuro», in FERRARI, Daniele (a cura di), *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, a cura di Daniele Ferrari, Claudiana, Torino, 2016, pp. 140-146; più in generale BERLINGÒ, Salvatore, voce: «Fonti del diritto ecclesiastico», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VI, UTET, Torino 1991, pp. 454-483; DALLA TORRE, Giuseppe, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 89-95.

re con quanto relativo alla dimensione religiosa. E ciò a maggior ragione in tutte quelle ipotesi che intersecano il termine «religioso» per aspetti che non sono strettamente inerenti i rapporti con le confessioni religiose. Richiami normativi ad aspetti religiosi non violano di per sé il principio di laicità dello Stato che come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989 «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»¹⁵. E una conferma di diritto di questa possibilità è data proprio dal richiamo nel Codice del turismo al «turismo religioso», termine con il quale si vuole descrivere un prodotto turistico caratterizzante il sistema dei circuiti turistici nazionali¹⁶.

3. DAL TURISMO SOCIALE AL TURISMO CULTURALE RELIGIOSO: UN PERCORSO NON SEMPRE LINEARE

L'attenzione del legislatore italiano per quello che oggi viene definito come «turismo religioso» inizia alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso quando la legge 21 marzo 1958, n. 326 nel regolamentare i «complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale» all'art. 1, 5.º comma richiama le «case per ferie» definite «complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale». Apparentemente manca un'esplicita connessione con la dimensione religiosa, ma indagando relativamente l'attività sviluppata principalmente da parrocchie e diocesi, emerge una forte similitudine nella gestione di strutture appartenenti a detti enti ecclesiastici ed utilizzate in connessione con scopi pastorali (ritiri spirituali, raduni di associazioni cattoliche, etc.), anche a fine ricreativi (campi scuola, vacanze estive ed invernali per i fedeli)¹⁷.

¹⁵ VITALI, Enrico - CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp. 88-90; FUCCILLO, Antonio, *Diritto Religioni Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, 3a Ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 18-32.

¹⁶ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, p. 109; FRANCESCHELLI, Vincenzo, MORANDI, Francesco (a cura di), *Manuale di diritto del turismo*, *cit.*, pp. 17-18.

¹⁷ Per un'analisi più approfondita si rimanda a CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale», *cit.*, p. 4.

3.1 Il turismo sociale e le peculiari attività degli enti ecclesiastici

In fase di applicazione quanto disposto dalla legge n. 326 del 1958 verrà esteso anche alle strutture appartenenti ad enti ecclesiastici destinate ad accogliere i fedeli che ad essi facevano riferimento. Questo parallelo tra turismo sociale e attività turistiche degli enti ecclesiastici (principalmente parrocchie e diocesi) verrà consolidandosi nel tempo trovando una definitiva consacrazione nell'art. 10 della già richiamata legge quadro sul turismo del 17 marzo 1983, n. 217 per il quale «le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive», con il rinvio poi ad apposita legislazione regionale per la determinazione dei «requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente»¹⁸. A partire da questa disposizione si svilupperà un'ampia ed articolata normativa speciale di favore che interesserà quelle attività portate avanti per l'organizzazione di pellegrinaggi, ritiri spirituali, colonie estive per ragazzi o per fedeli (spesso a limitata capacità di reddito) parallele a quelle «turistiche», ma da esse distinte dal punto di vista oggettivo per l'assenza dello scopo di lucro e da quello soggettivo perché sviluppate da enti ecclesiastici in favore dei propri fedeli¹⁹.

Qualche esempio di questa corposa legislazione che ha interessato tutte le regioni (a statuto ordinario e speciale), che in alcuni casi è giunta alla sua terza generazione, aiuta a comprendere come per le attività turistiche promosse da enti ed associazioni che operano per finalità religiose in favore dei propri associati (art. 5 del Codice del Turismo) venga dettata apposita normativa di favore. Così la Regione Abruzzo nella Legge regionale Abruzzo 15 febbraio 2023 n. 10 «Disciplina del sistema turistico regionale», distingue dalle strutture ricettive alberghiere sia le case per ferie «strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori di normali canali commerciali, da soggetti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive» (art. 44), sia gli ostelli «strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei

¹⁸ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale», *cit.*, pp. 7-8.

¹⁹ Tra gli elementi che accomunano questa forma di turismo religioso al turismo sociale vi è la comune matrice popolare quasi a volersi contrapporre al turismo d'élite: CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, p. 103.

giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico per il conseguimento di finalità sociali, religiose, culturali, o sportive» (art. 45). Quanto alle professioni turistiche il comma 5 dell'art. 87 esenta dai requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica indicati al precedente comma 3 «l'associato delle associazioni senza scopo di lucro che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 89 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa», agevolazioni di cui gode anche l'«accompagnatore turistico» nell'ipotesi di svolgimento non professionale esclusivamente «a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose dei propri associati» (art. 90, 5.º comma). Quanto alle agenzie di viaggio «che l'art. 102 identifica nelle «imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti» (art. 102, 1.º comma), anche in questo caso viene previsto un regime speciale per le «associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali» che sono «autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 102 e 103 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo» (art. 112, 1.º comma). Ancora più dettagliata la Legge regionale Calabria del 7 agosto 2018, n. 34, Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, che dopo aver ricomprese tra questa le case per ferie e le case religiose (art. 2, lett. c) individua nelle seconde quelle strutture che «forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose... possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi (art. 5, 1.º comma lett. b). Si potrebbe continuare, ma questi esempi sono sufficienti a descrivere come i legislatori regionali si siano mossi nella predisposizione di una sorta di spazio di specialità redigendo spesso norme definibili «fotocopia» per il tenore molto simile delle disposizioni proposte da regione a regione²⁰.

²⁰ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale», *cit.*, p. 13; CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 120.

3.2 Grandi eventi religiosi e itinerari turistico-religiosi: verso una nuova lettura del turismo religioso

Quella che è stata definita la prima stagione della legislazione regionale²¹ trova un suo punto di svolta sul finire degli anni Novanta del secolo scorso quando in occasione del Grande Giubileo del 2000, con un cambio di passo, il legislatore regionale con la predisposizione di una serie di leggi (principalmente di spesa) sposta l'attenzione da un lato sull'organizzazione di grandi eventi religiosi e dall'altro sull'individuazione di itinerari turistici a carattere religioso intravedendo in entrambi possibili volani per lo sviluppo dell'industria turistico-alberghiera²². È in questa fase che si va affermando anche a livello normativo il sintagma «turismo religioso» che viene riferito principalmente alla nuova categoria di interventi. La prima regione a farne ricorso con un significato congruo è la Liguria che nella Legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 «Interventi della Regione Liguria in occasione del giubileo dell'anno 2000» allo scopo di «consolidare nel tempo flussi di turismo religioso» promuoveva iniziative per favorire «sotto il profilo dell'organizzazione ricettiva e della valorizzazione culturale e turistica, l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali e internazionali del turismo culturale e religioso»²³.

²¹ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Gli itinerari turistico-religiosi tra turismo e cultura», *cit.*, pp. 1-2; FELICIANI, Giorgio, «Il turismo religioso e l'evento Giubileo nelle intese tra regioni e conferenze episcopali», *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2000, pp. 403-414; CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 120.

²² In proposito CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Gli itinerari turistico-religiosi tra turismo e cultura», *cit.*, p. 4.

²³ In verità il termine viene già utilizzato, in versione allargata che caratterizzerà l'attività di non pochi legislatori regionali nella Legge regionale Veneto n. 13 del 1994 «Organizzazione turistica della regione» che all'art. 5, disponendo in tema di promozione turistica tra gli interventi mirati indica anche quelli inerenti il settore del «turismo culturale religioso». In un contesto meno operativo, la Legge regionale Abruzzo n. 54 del 22 giugno 1997 «Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale» all'art. 25 nell'istituire un *Forum permanente del turismo regionale*, composto da esperti e rappresentanti di enti e organismi appositamente individuati, alla lett. p prevede la presenza di un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale «esperto di turismo religioso». La coeva Legge regionale Basilicata 17 agosto 1998, n. 24 «Iniziativa ed interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000» della Regione Basilicata, pur non proponendo il termine «turismo religione» ne sposa sostanzialmente il significato, individuando tra le attività e gli interventi ammessi a contributi (art. 2) quelli a favore di «località religiose e mete di pellegrinaggi tradizionali e le iniziative promozionali compresa l'organizzazione e promozione [...] di grandi eventi culturali e religiosi». A sua volta la Legge regionale Molise n. 16 del 14 dicembre 1998 «Il Molise verso ed oltre il giubileo del 2000» per sviluppare flussi di turismo religioso promuoveva interventi volti a valorizzare itinerari turistico - religiosi e siti di alta valenza storica, culturale, artistica e religiosa e iniziative e celebrazioni culturali e religiose. In proposito CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso:

È l'inizio di una nuova fase che rafforzerà questo che va sempre più propendendosi come un vero e proprio settore dell'industria turistica come bene evidenzierà il ricordato Codice del Turismo del 2011 con la distinzione al suo interno tra norme destinata alla regolamentazione del «mercato del turismo» e quella relativa alla «promozione delle tipologie di prodotti turistici». I legislatori regionali, in anticipo rispetto a quello nazionale, operando sul territorio riescono a intercettare questo spostamento di attenzione dal mero riferimento alle attività turistiche gestite dalle organizzazioni religiose cattoliche a scopi interni, a occasione di promozione economica e culturale. Un allargamento di orizzonte che non rinuncia al mantenimento di una legislazione di favore per tutte le associazioni anche a carattere religioso che sviluppano attività turistiche per i propri associati al di fuori dei canali propri dell'industria turistica; impegno ribadito ancora di recente all'interno del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017), che all'art. 5, 1.º comma alla lett. k, ha incluso l'«organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso» tra le attività di interesse generale²⁴.

Una ulteriore prova di questa nuova sensibilità è rintracciabile nell'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, che senza rinunciare al ricordato spazio di specialità per l'azione dei suoi enti negli ambiti in parte sovrapponibili a quelle imprenditoriali turistiche (organizzazioni di pellegrinaggi, campi estivi, ritiri spirituali, gestione di strutture ricettive, etc.), consapevole del significato pastorale che il turismo andava assumendo, nel 1987 istituisce l'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport (Consiglio Permanente della C. E. I. sessione 9-12 novembre 1987), individuando tra i compiti di questo organismo «incrementare lo studio e la conoscenza approfondita della complessità e della varietà del fenomeno turistico secondo i diversi profili pastorali, ecumenici, sociali, culturali, educativi, ambientali, economici» e «individuare e determinare obiettivi generali e particolari della pastorale nei vari settori, con particolare attenzione alle aree di maggior flusso turistico»²⁵. Una attenzione che sfocerà in iniziative di particolare interesse come la promozione dei Parchi culturali ecclesiali che, come meglio si vedrà più avanti mirano a conciliare e promuovere dimensione culturale, ambientale e religiosa in un contesto di sviluppo di un turismo religioso sostenibile.

nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 122; per una ampia ricostruzione della legislazione regionale CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, pp. 112-150.

²⁴ In proposito MAZZONI, Giulia, «Turismo religioso e Terzo settore. Opportunità e scenari applicativi per gli enti religiosi civilmente riconosciuti», *Il Diritto ecclesiastico*, 4, 2023, p. 808.

²⁵ MAZZA, Carlo, *Turismo religioso. Un approccio storico culturale*, *cit.*, p. 130; CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 121.

3.3 L'affermarsi del turismo religioso e culturale

Questa nuova visione anche normativa del turismo religioso, come già evidenziato, ha molto a che fare con la forma più antica e consolidata del turismo: quello culturale²⁶. Ancora una volta è la stessa legislazione regionale che, prendendo atto del forte legame tra queste due modulazioni del fenomeno turistico ne propone frequentemente una lettura congiunta. La già richiamata legge regionale n. 39 del 1997 parlava di promozione di iniziative per l'inserimento del territorio regionale «nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale e religioso»; così come la legge regionale Basilicata n. 24 del 1998 ipotizzava finanziamenti a favore di «località religiose e mete di pellegrinaggi tradizionali e iniziative promozionali compresa l'organizzazione e promozione [...] di grandi eventi culturali e religiosi»; ancora più chiara la Regione Toscana che da subito all'art. 2 nella legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 si propone di affrontare la questione facendo riferimento alla promozione del «turismo religioso culturale»²⁷. Siffatta lettura nasce dalla consapevolezza che le due forme di turismo trovano un comune punto d'intersezione nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale religioso: definizione con la quale ricomprende insieme ai beni culturali di interesse religioso o appartenenti ad enti ed istituzioni religiosi anche il patrimonio immateriale e ambientale specie con riferimento agli itinerari turistici religiosi²⁸.

²⁶ MCKERCHER, Bob, DU CROS, Hilary, *Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management*, Routledge, New York, 2002; TIMOTHY, Dallen J., *Cultural Heritage and Tourism. An Introduction*, 2nd Edition, Channel View Publications, Bristol, 2021.

²⁷ Una scelta questa che si è venuta consolidando nel tempo come nel caso della Regione Calabria che nella legge regionale n. 14 del 2009 all'art. 2 lett. e fa riferimento al «turismo religioso-culturale»; o la Regione Molise che nel «Programma di promozione del turismo per l'anno 2008» (Delibera del Consiglio regionale n. 10 del 009), prevede il finanziamento di «azioni relative al turismo culturale, religioso»: in proposito CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, p. 117 e p. 135.

²⁸ A suggerire una simile interpretazione sarà dapprima la Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 nella parte in cui, dopo aver evidenziato lo strettissimo legame che unisce il patrimonio culturale immateriale, il patrimonio culturale materiale e i beni naturali, comprende nel primo «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* –come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi– che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale» (art. 2). Poi, la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società del 2005 (Convenzione di Faro, ratificata dall'Italia con la legge 1.º ottobre 2020, n. 133) che apre il concetto di «eredità culturale» all'insieme di risorse ereditate dal passato che una popolazione percepisce come indicativa di valori, credenze, conoscenza e tradizioni. «Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi» (art. 2). A riguardo CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula, Tricase (LE), 2008, pp. 46-48 (per quanto attiene ai beni culturali di interesse religiosi vedi *spec.* pp. 135-139);

L'approvazione del Codice del turismo, pur con le sue problematicità circa la legittimità costituzionale cui si è già accennato²⁹, nel Titolo V rubricato «Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza» consolida questa visione. L'art. 22 nel definire i circuiti nazionali di eccellenza «corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale», enuclea al 2.º comma una lista di tipologie tra le quale individua alla lett. *d* il «turismo della cultura» e alla lett. *e* il «turismo religioso». Questa contiguità può essere letta come una sottolineatura da parte del legislatore delle assonanze e delle connessioni tra le due tipologie, intersezioni che propongono a ben vedere un reciproco completamento con il comune denominatore del territorio e delle esperienze storiche culturali e religiose in esso radicate³⁰. Non meno significativi paiono inoltre i collegamenti con il «turismo della natura e faunistico» previsto sempre dall'art. 22, 2.º alla lett. *f*, una tipologia questa che propone sviluppi di grande interesse per i legami che evidenzia con la enucleazione e regolamentazione dei cammini religiosi e con la particolare figura dei «parchi culturali ecclesiali», due dei fenomeni di maggiore interesse di questa nuova declinazione del turismo religioso³¹. Occorre inoltre precisare che, in questo doppio binario di competenze, che si sviluppa tra Stato e

Id., «Un tema vecchio con una veste nuova: la collaborazione necessaria», in MAZZONI, Giulia (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2021, pp. 37-36 (*spec.* pp. 35-36); BARBATI, Carlo, CAMMELLI, Marco, CASINI, Lorenzo, PIPERATA, Giuseppe, SCIULLO, Girolamo, *Diritto del patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2020 (*spec.* CAMMELLI, Marco, «Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione», pp. 15-36, e SCIULLO, Girolamo, «Patrimonio e beni», pp. 37-62); GUZZO, Luigi M., «Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro», *Aedon - Rivista di Arte e diritto online*, n. 1, 2022, pp. 7-12; *ivi*, TIGANO, Marta, «Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali», pp. 13-20.

²⁹ In proposito FRANCESCHELLI, Vincenzo, MORANDI, Francesco (a cura di), *Manuale di diritto del turismo*, *cit.*, pp. 42-43; GRISI, Giuseppe, MAZZAMUTO, Salvatore, *Diritto del turismo*, *cit.*, p. 37.

³⁰ Il fatto poi che il Codice dedichi al turismo culturale il Capo II e tralasci di proporre uno spazio parallelo al turismo religioso non deve indurre in valutazioni circa il primato dell'uno rispetto all'altro. Va piuttosto segnalato quanto stabilito dall'art. 24, proprio come *incipit* del Capo II, circa la promozione e realizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali «di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano»: in proposito CHIZZONITI Antonio Giuseppe, «Interventi legislativi statuali, normativa regionale e interventi locali», *cit.*, p. 109.

³¹ L'esempio della tutela del Parco dei Sacri Monti proposto dalle Regioni Piemonte e Lombardia e della stessa Via Francigena è emblematico e non meno significativo, come si vedrà nel prosieguo, è l'impegno della Chiesa cattolica a favore dei Parchi Culturali Ecclesiastici.

Regioni, il successivo art. 23 prevedeva anche i così detti «sistemi turistici locali... contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche» norma, anch'essa, dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, restituendo così una completa competenza alle regioni in questo ambito. La gran parte dei legislatori regionali hanno così provveduto successivamente a sviluppare singolarmente o in collaborazione con regioni confinanti un esteso ed elaborato intervento negli ambiti propri del turismo religioso di matrice culturale con previsioni di spesa spesso consistenti. A conferma di questa linea di intervento la Legge Regionale Abruzzo n. 17 del 2017 ha incluso tra le iniziative cui concedere contributi in conto capitale «l'individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali» (art. 26, lett. h). La Regione Calabria con la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36 «Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese», ha sviluppato numerosi interventi a favore del turismo religioso «nell'ottica di una più completa valorizzazione del patrimonio storico e artistico» con l'obiettivo di potenziare «gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura rappresentata dai Santuari Mariani della tradizione religiosa calabrese», con investimenti che dovranno tenere conto «delle indicazioni provenienti dalla Conferenza episcopale Calabrese e delle esigenze rappresentate dagli Enti Locali» (art. 7). La legge regionale Campania n. 18 del 2014 nell'individuare i principi dell'organizzazione del sistema turistico regionale ha indicato tra le finalità di intervento quella di «definire le politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente e dei beni culturali... e il turismo religioso» (art. 2, lett. c). Numerosi, come ben si potrà comprendere, le iniziative della Regione Lazio che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 24 febbraio 2012, nell'adottare la «Carta del Turista» in applicazione dell'art. 45 della Legge regionale n. 13 del 2007, dedica al Turismo religioso uno spazio privilegiato in ragione del riconoscimento del Lazio come «culla della cristianità»: terra di pellegrinaggi tra le più importanti del mondo»; e successivamente con la Legge regionale n. 2 del 2017 «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 6/8/2007» è intervenuta sul sistema turistico laziale con indicazioni per la promozione e la valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), costituita tra l'altro dagli itinerari culturali europei (itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Con-

siglio d'Europa quale, in particolare, la via Francigena (art. 2, 1.º, lett. a) e dai percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale (art. 2, 1.º, lett. b). Non meno interessanti gli interventi della Regione Lombardia che già con la Delibera della Giunta regionale n. 3701 del 12 giugno 2015 «Promozione del turismo religioso lombardo – Prima attuazione della d.g.r. 3485 del 24 aprile 2015 progetto «Dall'Expo al giubileo»» promuove «il turismo religioso quale motivazione di viaggio, coerentemente con l'evento del Giubileo straordinario che avrà avvio in data 8 dicembre e alla luce del fatto che il turismo religioso rappresenta un elemento funzionale e sinergico allo sviluppo di altri filoni tematici in ambito turistico»; impegno ribadito con la Legge regionale Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» che propone tra le finalità la promozione del «turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio», impegno ribadito negli anni successivi con numerose delibere (con impegni di spesa) come nel caso del «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività» predisposto con la Deliberazione del Consiglio Regionale 25 febbraio 2020 - n. XI/1005 che al punto 2.5 «Azioni a sostegno della competitività della filiera turistica e dei territori» include il turismo religioso «segmento funzionale sia alla mobilità dolce che alla destagionalizzazione, in quanto si collega ad altri asset strategici quali arte e cultura, enogastronomia e food experience, sport e turismo attivo». Sulla medesima linea opera la Regione Marche che ad esempio con la Deliberazione amministrativa del 1.º dicembre 2015, n. 13 «Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018» intervenendo sui così detti «cluster Spiritualità e meditazione» si impegna a promuovere gli itinerari «Cammini lauretani e itinerari francescani» attraverso collaborazioni con la Conferenza episcopale marchigiana e gli ordini religiosi; e con la più recente Deliberazione Amministrativa n. 13 del 20 maggio 2021 «Piano regionale del turismo 2021-2023» nel dettare le Linee programmatiche di indirizzo per la crescita e lo sviluppo del sistema turistico nella Regione Marche, propone «Progetti speciali di particolare interesse regionale: turismo religioso e Giubileo Lauretano». La Regione nella consolidata linea già sviluppata prima dell'entrata in vigore del Codice del turismo del 2011, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/4167 del 23 luglio 2012 nel predisporre il «Quadro di azioni di promozione, informazione e accoglienza turistica per l'anno 2012» include tra le iniziative ammissibili al finanziamento quelle in favore del «turismo religioso (Sacri Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede)»; e più recentemente con la Delibera della

Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 26-3107, nel prevedere un impegno di spesa globale di euro 8.548.132,03, identifica tra le iniziative idonee a valorizzare il territorio piemontese «nell'ambito di grandi eventi attrattori e progetti di rilevanza regionale per la promozione del turismo culturale, turismo lento, turismo religioso... la valorizzazione della Via Francigena e dei cammini storico devozionali del Piemonte; la valorizzazione dei percorsi spirituali». Sono principalmente indirizzati alla promozione dei cammini e degli itinerari religiosi gli interventi delle regioni Umbria e Veneto sulle cui disposizioni si dirà più avanti, quest'ultima comunque con la Legge regionale Veneto 4 aprile 2022 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» all'art. 14 tra le diverse tipologie di sistemi turistici locali ha indicato anche il turismo culturale e religioso (lett. c).

4. ACCORDI BILATERALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO

La vicenda normativa legata al turismo religioso oltre ad essere influenzata dalla ripartizione di competenze tra centro e periferie trova un altro elemento di snodo nella dimensione pattizia che caratterizza non solo la produzione legislativa del diritto ecclesiastico, ma anche le modalità operative del più ampio spazio dei rapporti tra stato e confessioni religiose anche a livello di articolazioni territoriali. Entra qui in gioco il tema della collaborazione come momento decisivo per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale religioso che con riferimento al turismo religioso e culturale propone uno dei punti di forza. Tornerò in chiusura con alcune considerazioni di carattere generale su questa questione che, a mio sommo avviso, non solo indirizza l'agire di tutti i soggetti qui coinvolti, ma propone questa nuova visione del turismo religioso come momento ottimale per verificare la tenuta dell'idea di collaborazione come *modus operandi* virtuoso nell'ordinamento giuridico italiano con specifico riferimento ai rapporti con la Chiesa cattolica (ma facilmente estendibile anche alle altre confessioni religiose)³².

³² Sul punto CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 124; CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Un tema vecchio con una veste nuova: la collaborazione necessaria», *cit.*, p. 27; MAZZONI, Giulia, «Intese, accordi e convenzioni per la promozione del turismo religioso», in DANIA, Valentina, GAZZERRO, Lucrezia (a cura di), *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale*, *cit.*, pp. 150-157.

È stato notato in dottrina come in questo settore a fronte di una corposa legislazione regionale unilaterale che si è frequentemente limitata a interventi puntuali (spesso di spesa), è mancata a livello periferico una efficace programmazione³³. Questa è stata invece sviluppata con coerenza attraverso interventi più larghi di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti sia pubblici, sia privati e soprattutto religiosi: un modello già sperimentato in occasione del Grande Giubileo del 2000 con la sottoscrizione da parte di alcune regioni di intese ed accordi con le relative Conferenze episcopali regionali per lo sviluppo di progetti che pur se centrati sull'evento giubilare erano stati capaci di intercettare temi quali i pellegrinaggi e gli itinerari turistici nella loro connessione con la fruizione dei beni culturali di interesse religioso³⁴.

Questo modello è stato alla base della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2017 che prevede la costituzione di un «Tavolo stabile tra i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, in sede locale, favorire la costituzione di forme di collaborazione stabile tra le Amministrazioni delle singole Regioni e Province Autonome e la Conferenza episcopale Regionale» al fine di «dare seguito ad una proficua collaborazione tra gli scriventi per la valorizzazione ed il godimento anche ai fini turistici dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico... preso atto che il patrimonio appartenente ad Istituzioni ed Enti ecclesiastici è strettamente interconnesso con la storia, la tradizione, la pietà popolare e la cultura italiana, costituendo patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica e l'identità di ciascuna Regione e Provincia Autonoma italiana». L'accordo, secondo quanto stabilito dall'art. 1 vuole massimizzare sinergie e collaborazione a livello nazionale e regionale attraverso politiche ed iniziative per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e lo sviluppo del turismo religioso, tenuto conto della tutela del patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle tradizioni religiose. Nello specifico il Tavolo programma e promuove

³³ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 125.

³⁴ Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Liguria, Toscana e Calabria avevano sottoscritto protocolli d'intesa con le conferenze episcopali regionali di collaborazione nella gestione dell'evento giubilare, con la previsione della l'istituzione di comitati o commissioni miste (civili e religiose): in proposito FELICIANI, Giorgio, «Il turismo religioso e l'evento Giubileo nelle intese tra regioni e conferenze episcopali», *cit.*, pp. 407; CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, p. 120; MAZZONI, Giulia, «Intese, accordi e convenzioni per la promozione del turismo religioso», *cit.*, p. 151.

«azioni congiunte», tra l'altro, per: «garantire la definizione delle modalità più consone alla conoscenza, fruizione e valorizzazione dei beni ecclesiastici e del patrimonio religioso materiale ed immateriale» per agevolare la fruizione da parte dei visitatori dei luoghi sacri e promuovere la conoscenza dell'identità delle comunità del territorio; «facilitare la definizione di itinerari turistico-religiosi, interculturali e interreligiosi; favorire lo «sviluppo del turismo sostenibile, competitivo e di qualità»; migliorare la formazione e l'aggiornamento di guide turistiche e operatori del turismo e della cultura. Si tratta quindi di un impegno che bene evidenzia le connessioni tra una moderna lettura del turismo religioso e la valorizzazione del patrimonio culturale religioso e che perciò necessita di specifici «obiettivi programmatici» tra i quali l'art. 2 opportunamente individua l'esigenza di adottare «una metodologia di azione concertata tra le parti firmatarie che stimoli la definizione di azioni condivise di conoscenza, godimento e promozione dei beni oggetto del presente protocollo» e la messa in atto coordinata di «azioni di sviluppo del turismo religioso a livello sia italiano che internazionale» con un aumento degli investimenti. Il protocollo disegna, inoltre, un modello operativo con una metodologia comune a monte e a valle e perciò all'art. 3 ipotizza la creazione di Tavoli regionali, sulla base di accordi tra Regione e Conferenza Episcopale regionale (attraverso la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici e il Referente regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport)³⁵. Il protocollo svolge una funzione di «accordo-quadro» a partire dal quale sono stati sottoscritti ad oggi numerose intese/accordi regionali che replicano generalmente contenuti e schema propri del Protocollo nazionale del 2017, così da consentire di intercettare peculiarità proprie del territorio a favore dello sviluppo di un turismo religioso capace di promuovere e garantire una valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio culturale religioso³⁶.

³⁵ MAZZONI, Giulia, «Intese, accordi e convenzioni per la promozione del turismo religioso», *cit.*, pp. 151-153.

³⁶ In dottrina a riguardo MAZZONI, Giulia, «Intese, accordi e convenzioni per la promozione del turismo religioso», *cit.*, pp. 153-157.

Non pochi ad oggi i Protocolli di intesa sottoscritti a livello regionale. Quello concluso dalla Regione Lazio con la Conferenza episcopale regionale (Delibera della Giunta regionale del Lazio firmata il 28 dicembre 2017, n. 918) che istituisce «un Tavolo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e lo sviluppo del turismo religioso», ricalca quasi in toto, schema e contenuti del Protocollo nazionale. Nella stessa linea si pongono: l'Accordo tra la Regione Puglia e la Conferenza episcopale pugliese (delibera della Giunta Regionale pugliese del 22 maggio 2018, n. 845) che però insieme alla istituzione del Tavolo della Regione Puglia «organismo collegiale consultivo a carattere tecnico scientifico», propone uno schema di regolamento che specifica composizione e finalità del Tavolo; il Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza episcopale Toscana per la costituzione del Tavolo sul turismo religioso (delibera della Giunta regionale il 10 giugno 2019 n. 761) e il Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e la Conferenza

Siamo in presenza di un *modus operandi* già positivamente sperimentato nel contiguo ambito dei beni culturali di interesse religioso con la stipula di una intesa apicale tra il Ministero dei beni culturali e la Conferenza Episcopale Italiana nel 2005 e la successiva sottoscrizione di numerose intese a livello regionale con la previsione di appositi organismi misti con compiti di programmazione e coordinamento³⁷. Ciò nonostante, o forse anche in ragione di ciò, sono diverse le Regioni che non hanno ancora attuato quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra la Conferenza episcopale italiana e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione di Tavoli regionali. La diversità propria dei territori, ma anche le differenti sensibilità e allo stesso tempo la presenza di strutture che già operando nello spazio proprio dei beni culturali di interesse religioso posso intercettare parte delle

episcopale Abruzzese Molisana finalizzato alla istituzione di un tavolo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso (delibera del 27 giugno 2019 n. 105). Anche la Regione Sicilia, in ragione della sua autonomia, il 1.º ottobre 2019 ha sottoscritto un accordo con la Conferenza episcopale siciliana (Deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 19 settembre 2018) per la costituzione di un tavolo regionale per la valorizzazione del turismo religioso.

Particolare l'esperienza della Regione Emilia-Romagna che prima ancora della sottoscrizione del Protocollo nazionale del 2017 con lungimiranza il 28 aprile 2016 aveva stipulato una apposita Convenzione con la Conferenza episcopale Emilia-Romagna per l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto in materia di turismo religioso che attraverso «il coinvolgimento degli enti e delle comunità locali, delle Diocesi e delle imprese del turismo, favorisse lo scambio di informazioni, la creazione di una rete di referenti, la raccolta di materiali informativi, il monitoraggio delle vie e dei cammini di pellegrinaggio, la realizzazione di azioni di promo-comunicazione mirate e condivise, coerenti con le linee guida in ambito turistico della Regione Emilia-Romagna e lo spirito della Commissione per la Pastorale del Turismo della CEER». La Convenzione è stata quindi successivamente sostituita dal Protocollo di intesa del 2 dicembre 2019 concluso tra la Regione Emilia-Romagna e la Conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna (CEER) che, tenuto conto dell'accordo pregresso e delle novità del Protocollo nazionale ha provveduto a «integrare il Tavolo regionale già operativo, estendendo il suo ambito di attività alle tematiche individuate nel predetto protocollo ed integrandone altresì la composizione» e allineando le modalità operative a quelle nazionali.

Altra particolarità è riscontrabile in relazione alla sottoscrizione dell'Accordo tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Conferenza episcopale Triveneto (Provincia Autonoma di Trento Provvedimento n. 1208 del 12 agosto 2019, Decreto Giunta Regionale del Veneto n. 1128 del 30 luglio 2019) con il quale è stato costituito il «Tavolo Triveneto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso» modellato in questo caso in base alla peculiare struttura dell'organismo ecclesiastico che raggruppa in una sola Conferenza episcopale i vescovi del Veneto, del Friuli - Venezia Giulia e delle due province autonome di Bolzano e Trento (CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore», in OLIOSI, Francesca (a cura di), *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, Mucchi, Modena, 2023, pp. 171-190).

³⁷ Sul punto vedi CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 164-176; MADONNA, Michele (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Marcanum Press, Venezia, 2007.

esigenze proprie del turismo religioso nella sua nuova dimensione a valenza culturale, possono essere indicati tra i motivi della mancata implementazione di questa nuova forma di *governance*. Va comunque crescendo la sensibilità sul territorio per nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio culturale religioso e la collaborazione permanente tra tutti i soggetti interessati e le azioni a promozione del turismo religioso spingono chiaramente in questa direzione. Lo sviluppo dei cammini religiosi e la nascita dei Parchi culturali ecclesiali sono due esempi che possono aiutare a comprendere questa crescita.

5. I CAMMINI E GLI ITINERARI RELIGIOSI

Si è già detto nelle considerazioni iniziali del significato dei viaggi a motivazione religiosa e in particolare del ruolo dei pellegrinaggi come antesignani di una particolare forma del fenomeno oggi indicato come turismo religioso. Ciò anche grazie ad una recente rivalutazione in generale del così detto «camminare lento» che trova nei cammini religiosi un naturale punto di incontro tra dimensione spirituale, attenzione all'ambiente e fruizione sostenibile del patrimonio culturale non solo religioso³⁸. Occorre inoltre considerare che proprio il fenomeno degli itinerari turistico-religiosi si era segnalato sin da subito come una delle vie privilegiate per la valorizzazione del patrimonio immateriale aprendo così una importante prospettiva di sviluppo per una visione multidimensionale dell'esperienza turistica religiosa³⁹. Non stupisce quindi che molti degli interventi normativi che possono essere ricondotti nell'alveo della nuova dimensione del turismo religioso siano accompagnati, quando non motivati, proprio dalla volontà del legislatore (statale e regionale) di intervenire in questo ambito per promuovere, riconoscere ed ampliare cammini ed itinerari religiosi.

Seguendo lo schema della ripartizione delle competenze già indicato è possibile rintracciare interventi normativi regionali, interregionali e statuali che spesso accanto ad una azione definitoria/organizzativa affiancano quella promozionale con la messa a disposizione di fondi per lo sviluppo di azioni di marketing del territorio⁴⁰.

³⁸ CLANCY, Michael (ed.), *Slow Tourism, Food and Cities Pace and the Search for the «Good Life»*, Routledge, London, 2018, particolarmente pp. 153-155; BERNAZZO, Luciano, «Camminare lento». Una proposta «antoniana», *Il Santo*, vol. 58, 2018, pp. 433-447.

³⁹ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Gli itinerari turistico-religiosi tra turismo e cultura», *cit.*, particolarmente il par. 3.

⁴⁰ Sul marketing del territorio e le implicazioni con la promozione della cultura: KOTLER, Philip, BOWEN, John T., MAKENS, James C., *Marketing del turismo*, McGraw-Hill, Milano, 2007; DALL'ARA, Giancarlo, *Le nuove frontiere del marketing nel turismo*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

5.1 La normativa regionale

La già richiamata Legge regionale Liguria n. 39 del 1997 che tra le prime si era occupata della promozione di «flussi di turismo religioso» nell'indicare gli interventi di valorizzazione culturale da promuovere, all'art. 2, 1.º comma lett. a proponeva «l'individuazione, la catalogazione e la divulgazione delle antiche vie e degli itinerari storici dei pellegrini, anche in rapporto alla divisione del territorio ligure in aree di influenza delle principali famiglie e dei vari istituti di vita consacrata». E nello stesso senso solo qualche anno dopo la Legge regionale Basilicata n. 51 del 2000 nella programmazione delle azioni tese alla valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale ed escursionistico includeva la progettazione e il recupero di «itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso».

È questa una tendenza sposata da gran parte dei legislatori regionali italiani e che inizialmente ha forse mimetizzato l'interesse per questo specifico settore del turismo religioso cresciuto coll'affermarsi da un lato della dimensione culturale del primo e dell'interesse per il «turismo lento» e il «camminare lento» dall'altro⁴¹.

Qualche esempio tra quelli più recenti di questa modalità d'intervento può chiarirne il senso, notando fin da subito che insieme all'intento definitorio e di progettazione a predominare sono stati gli interventi di spesa consapevoli che specie nella fase iniziale la messa in opera è fortemente condizionata dalla disponibilità finanziaria.

La Basilicata con la Legge Regionale n. 17 del 2017 ha stanziato contributi in conto capitale per «l'individuazione di itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali» regionali (art. 26, lett. h). Più articolato quanto stabilito dalla Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 del Friuli – Venezia

⁴¹ Il turismo lento e il camminare lento trovano una origine comune dell'idea di Slow Food affermatasi grazie al pensiero di Carlo Petrini in Italia negli anni Ottanta del secolo scorso: in proposito HUANG, Ting-Yen (Tim), CHEN, Joseph S., RAMOS, William D., «Slow tourism: the relationship between tourists' slow food experiences and their quality of life», *Tourism Review*, vol. 78, n. 1, 2023, p. 160; OH, Haemoon, ASSAF, A. George, BALOGLU, Seyhmus, «Motivations and goals of slow tourism», *Journal of Travel Research*, vol. 55, n. 2, 2015, pp. 205-219; PETRINI, Carlo, PADOVANI, Gigi, *Slow food revolution: da arcigola a terra madre: una nuova cultura del cibo e della vita*, Rizzoli, Milano, 2005.

Sul turismo lento: DI CLEMENTE, Elide, DE SALVO, Paola, HERNÁNDEZ MOGOLLÓN, José Manuel, «Slow tourism o turismo de la lentitud: un nuevo enfoque al desarrollo de territorios lentos», *Tourism and Management Studies*, n. 1, 2011, pp. 883-893; POLYXENI, Moira, MYLONPOULOS Dimistros, KONDOUDAKI, Aikaterini, «The application of slow movement to tourism: Is slow tourism a new paradigm?», *Journal of Tourism and Leisure Studies*, n. 2, 2017, pp. 1-10; CALZATI, Viviana, DE SALVO, Paola, «Slow tourism», in CLANCY, Michael (a cura di), *Slow Tourism, Food and Cities*, Routledge, Padstow Cornwall, 2017, pp. 33-48.

Giulia che ha finanziato il progetto «L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia» per la valorizzazione e l'integrazione con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei e successivamente con la Legge regionale n. 26 del 2021, intervenendo in modifica della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 «Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale» ha inserito in quest'ultima il capo IV *bis* dedicato a «Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia», istituendo poi con delibera della Giunta regionale la Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia che comprende tra l'altro itinerari da percorrere a piedi che collegano fra loro «luoghi accomunati fra l'altro dall'interesse storico, culturale e religioso».

Non meno incisivo l'intervento della Regione Lazio già all'interno della Legge regionale n. 13 del 2007, nel regolamentare l'«Organizzazione del sistema turistico laziale» nell'ambito dei «sistemi turistici locali» disponeva forme di cofinanziamento per la promozione di interventi «sulla rete dei cammini» della Regione. Più di recente la Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio» ha provveduto ad individuare la tipologia di cammini facenti parti dei «cammini della Regione Lazio (RCL)» includendo tra questi gli «itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d'Europa quale, in particolare, la via Francigena (art. 2, 1.º, lett. a) e i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale (art. 2, 1.º, lett. b). Viene inoltre creato il Catasto della RCL (art. 10) che «individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL» e l'art. 16 *ex lege* riconosce come «particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali» e quindi da inserire nella RCL tra gli altri: il Cammino di San Benedetto, il Cammino di San Francesco, il Cammino della Luce – Via Amerina, il Cammino dei Parchi. Viene, inoltre, istituito il Forum per la RCL cui possono iscriversi «gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla legge (art. 9).

La Regione Lombardia promuove e sostiene itinerari culturali e turistici (Deliberazione Consiglio regionale 23 maggio 2017 – n. X/1524) dichiarando che «tra gli itinerari più noti e frequentati rivestono particolare rilevanza quelli legati alle radici cristiane del territorio lombardo» e proseguendo in questa

azione finanzia progetti per la valorizzazione degli itinerari e dei percorsi culturali e religiosi lombardi (Delibera della Giunta regionale Lombardia 4 marzo 2019 – n. X/1332).

In collaborazione con la Conferenza episcopale marchigiana e gli ordini religiosi la Regione Marche si è impegnata a promuovere gli itinerari «Cammini lauretani e itinerari francescani», onere reiterato dalla Delibera Giunta regionale n. 1301 del 2022 e allargato dalla Deliberazione Amministrativa n. 13 del 2021: quest'ultima inserisce tra i progetti speciali di particolare interesse regionale da sviluppare nel 2021-2023 quelli relativi al turismo religioso e al Giubileo Lauretano con l'obiettivo per il prossimo triennio «di dare consistenza ed organizzazione al flusso dei turisti legati ai cammini spirituali e di evangelizzazione».

Il territorio del Piemonte è interessato dalla Via Francigena e ad essa viene dedicata ciclicamente particolare attenzione come nel caso della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-80377 del 2018, che confermando il finanziamento annuale per la promozione del turismo religioso e spirituale, inserisce tra le iniziative la valorizzazione della Via Francigena e dei Cammini e percorsi storici/spirituali in Piemonte, di valorizzazione delle chiese e dei percorsi romani nel Monferrato e quella del «Progetto di candidatura della Via Francigena italiana per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO»⁴².

La Regione Veneto ha puntato principalmente all'integrazione delle sue iniziative nei progetti interregionali, di cui si dirà a seguire, di recente con la Legge regionale 30 gennaio 2020 n. 4 «Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti» ha istituito la «Rete dei cammini veneti (RVC)» costituita «da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico» (art. 2). Il riconoscimento e l'iscrizione nel registro appositamente costituito è demandato alla Giunta regionale, sentita una apposita commissione consiliare, tenuto conto tra l'altro del «legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino».

⁴² Di particolare interesse la Delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 24-6842 che propone una analisi approfondita del sistema turistico piemontese con la descrizione delle azioni di promozione e di comunicazione relative al turismo religioso che interessano: i Sacri Monti, la Via Francigena, Santuari, Cammini e percorsi storico-devozionali.

5.2 Cammini della fede: i progetti interregionali

Nella fase iniziale di avvio dell'interesse a favore dei cammini e degli itinerari turistici religiosi non poche Regioni sono intervenute principalmente con investimenti e progetti a promozione cui si è aggiunto il supporto statale. Sono stati messi in atto alcuni progetti interregionali che si sono inizialmente appoggiati alla previsione della già ricordata legge 29 marzo 2001 n. 135 «Riforma della legislazione regionale del turismo» che all'articolo 5, 5.º comma stabiliva che il Ministero delle Attività Produttive provvedesse ad assegnare alle regioni cofinanziamenti a favore di «sistemi turistici locali» per progetti di sviluppo che prevedevano ambiti interregionali o sovra regionali⁴³. Il primo è il progetto «Itinerari della fede - cammini di fede» (2003-2007) teso a mappare e promuovere percorsi che oltre ad integrarsi con i principali cammini europei (via Francigena) fossero radicati sul territorio di più regioni disegnando un sistema viario testimonianza delle radici culturali e religiose regionali. Ben presto diventerà il riferimento, nei contenuti e nell'approccio programmatico, direttamente (per le regioni che ad esso aderiranno: Lazio (in qualità di capofila), il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria, il Molise, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sicilia⁴⁴) o indirettamente (per tutte le altre). Il dettaglio nel documento è proposto in allegato alla Direttiva della Giunta Regionale Veneto

⁴³ L'insieme di queste attività viene sinteticamente presentato nel «Documento presentato in occasione dell'audizione dalla 7a commissione del Senato della Repubblica» il 18 maggio 2021 dalla Commissione Politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La relativa documentazione è reperibile online al sito internet ufficiale del Senato al link «<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41259.htm>».

⁴⁴ Il progetto è concepito su base pluriennale, ma con adesioni reiterabili anno per anno con provvedimenti regionali che di volta in volta precisano impegni e partecipazioni ai finanziamenti. Le regioni, quindi, aderendo specificano o meno il loro impegno e così facendo meglio definiscono la loro idea di promozione del turismo religioso. La Regione Veneto approva la partecipazione al progetto interregionale «Itinerari della fede – cammini di fede» con la deliberazione della Giunta regionale n. 3750 del 27 novembre 2007 e in essa precisa come obiettivo la valorizzazione di siti e percorsi turistici di rilevanza religiosa, culturale e storica attraverso azioni infrastrutturali e strutturali nonché iniziative di valorizzazione dei luoghi di culto offrendo servizi turistici integrati ai pellegrini. L'impegno è reiterato negli anni successivi con la Delibera della Giunta Regionale n. 3563 nel 2008 e con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2437 nel 2011. L'anno successivo con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2551 del 2012 «Programma di attività informative e promozionali del turismo religioso e di valorizzazione degli itinerari della fede» nel confermare l'adesione al Progetto specifica attività informative e promozionali del turismo religioso e di valorizzazione degli itinerari della fede ai fini del potenziamento delle attività turistiche e di sviluppo dell'incoming e della commercializzazione dei pacchetti e proposte turistiche. Altro esempio è quello dell'adesione della Regione Lazio in attuazione della già ricordata Legge Regionale n. 13 del 2007 e deve essere considerata una sorta di sviluppo attuativo di questo impegno la legge n. 21 del 2017 che a distanza di un decennio, come già rilevato, disciplina la Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL).

n. 1627 del 15 giugno 2010 e oltre a ripercorrere contenuti, obiettivi e azioni sviluppate dalle singole regioni che hanno partecipato, per ognuna di essa espone le linee guida e gli indicatori di risultato, le iniziative realizzate, i piani finanziari annuali e la ripartizione dei fondi⁴⁵.

Parallelamente al precedente e collegato al programma «Itinerari culturali» del Consiglio d'Europa del 1987, viene avviato nel 2004 (e poi reiterato negli anni successivi) il progetto «I cammini d'Europa: Via Francigena», con la finalità di innescare forme di collaborazione internazionale tra i territori interessati dal percorso della via Francigena. L'adesione delle regioni avviene attraverso accordi con l'Associazione «Cammini d'Europa - G. E. I. E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico)» come, ad esempio, i protocolli d'intesa sottoscritti nel 2008 dalla Regione Umbria (Direttiva della Giunta Regionale n. 303 del 2008) e l'anno successivo dalla regione Veneto (delibera di Giunta regionale n. 2391 del 4 agosto 2009).

Proseguendo nella linea tracciata dai due progetti precedenti il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) all'interno del Piano di Sviluppo Economico Stalcio «Cultura e turismo 2014 - 2020» con la Delibera n. 3 del 2016 assegna risorse per lo sviluppo di progetti interregionali relativi alla scheda n. 31 ai «Cammini Religiosi» (20 milioni di Euro) e alla scheda n. 33 «via Francigena» (20 milioni di Euro). In applicazione di quest'ultima è stato predisposto un Accordo operativo per l'Attuazione dell'intervento n. 33 «Via Francigena» tra Il Ministero dei Beni culturali e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia⁴⁶. L'intervento n. 33 è poi confluito nel Piano Sviluppo e Coesione (*ex* delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 7) con un ulteriore stanziamento complessivo di euro 19 milioni (Decreto n. 749 2021 del Ministero della Cultura)⁴⁷.

Correlata ai cammini ed agli itinerari religiosi è l'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ha indetto «2016 - Anno dei Cammini d'Italia» (Decreto MIBACT n. 567 del 2015) da sviluppare con il coinvolgimento «delle Regioni, degli altri Enti territoriali e locali, di Università e istituti scientifici, di Associazioni di utenti, degli operatori del settore culturale e turistico e del terzo settore» (art. 3). Il documento all'art. 4 prevede «Ai

⁴⁵ Reperibile online al sito internet ufficiale della Regione Veneto: «www.regioneveneto.it».

⁴⁶ Il documento proposto è consultabile online al sito internet ufficiale della Regione Toscana all'indirizzo «https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5185123&nomeFile=Delibera_n.664_del_18-06-2018-Allegato-A».

⁴⁷ Il documento è reperibile online al sito web ufficiale della Regione Puglia all'indirizzo internet «https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1799134/DEL_1934_2021.pdf/c2d21c2a-6390-52cc-2119-2fcd3e96a3ed?version=1.0&t=1642173928259».

fini della conoscenza e della promozione del patrimonio dei cammini, anche in connessione e collaborazione con altri paesi europei, nonché con le istituzioni ed i network europei (Consiglio d'Europa, Istituto Europeo degli itinerari Culturali, Associazione Europea delle Vie Francigene), la predisposizione di un «Atlante dei cammini d'Italia», un progetto che punta l'attenzione sulla necessità, che bene è emersa da quanto sino ad ora argomentato, di un censimento organico dei cammini e degli itinerari. L'Atlante, pur avendo come riferimento le molte esperienze simili sviluppate in maniera non sempre lineare e sistematica dalle singole regioni con propri registri dedicati allo specifico settore dei cammini religiosi ha un intento più ampio. Oggi è proposto come uno spazio digitale informativo sul sito del Ministero della Cultura (<https://camminiditalia.cultura.gov.it/>). Senza volerne sminuire la portata esso non può comunque svolgere una funzione di tipo giuridico: né in fase di riconoscimento, né di gestione/finanziamento da parte degli organismi pubblici a questo compito premessi sia a livello centrale che locale.

5.3 Il registro nazionale dei Cammini religiosi

Come notato all'inizio di questo percorso, tra i meandri della numerosa e varia normativa inerente il «turismo religioso» e in particolare al tema dei cammini, la ripartizione delle competenze dettata dalla Costituzione ha lasciato spazio al legislatore regionale e a quello nazionale che sono intervenuti a volte singolarmente, ma anche in sinergia tra di loro. L'ultimo progetto avviato di recente vede protagonista il Ministero del Turismo presso cui la legge 30 dicembre 2021 n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per i triennio 2022-2024», al comma 963⁴⁸ ha istituito «un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini religiosi» e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano» (3 milioni di euro)⁴⁹.

⁴⁸ Non si può fare a meno di notare come le leggi di Bilancio, ma non solo queste, hanno assunto nel panorama legislativo dell'ordinamento italiano, l'aspetto di veri mostri giuridici, strutturate come sono con una sola testa (articolo unico), ma con mille tentacoli (commi spesso superiori al migliaio), a loro volta caratterizzati dai numerosissimi rinvii normativi esterni: in questo contesto parlare di certezza del diritto e di presunzione di conoscenza delle norme appare sempre di più difficile, quando non una messa in discussione della democrazia.

⁴⁹ Questi e successivi provvedimenti normativi citati si intendano reperibili al sito internet ufficiale del Ministero del Turismo al link «<https://www.ministeroturismo.gov.it/cammini-ditalia/>».

In attuazione il Ministero del Turismo ha predisposto il Decreto 23 giugno 2022 «Misure attuative del «Fondo per i cammini religiosi» di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234» che oltre a definire i cammini religiosi quali «itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile, di livello interregionale e regionale» (art. 1)⁵⁰, ha anche assegnato le risorse del Fondo: per l'ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale «Cammini religiosi» (artt. 2, lett. *a* e 4); e per il recupero e valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi (artt. 2, lett. *b* e 4). A completamento delle misure dettate (in particolare quelle *ex* art. 5 lett. *a*) il Ministero del Turismo il 28 novembre 2022 ha pubblicato un «Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'inserimento nel «Catalogo dei cammini religiosi italiani»». È stato così costituito un vero e proprio registro con effetti giuridici significativi⁵¹ con l'obiettivo di «sviluppare un'azione di valorizzazione e comunicazione coordinata» (art. 1, 1.º comma), con le finalità di «individuare e diffondere buone prassi relative all'organizzazione e alla gestione dell'esperienza di fruizione turistica attraverso i cammini religiosi» (art. 1, 3.º comma). A conclusione di apposita istruttoria l'Avviso pubblico del 2022 (art. 5) prevedeva l'inserimento nel catalogo (art. 6), per altro già operativo e consultabile in via digitale presso il sito del Ministero del Turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/catalogo-dei-cammini-religiosi-italiani/>) con quasi un centinaio di Cammini riconosciuti⁵².

L'assetto delineato è stato recentissimamente rimodulato dal Ministero del Turismo con il Decreto 5 ottobre 2023 che ha abrogato il precedente del giugno 2022. Ferma la definizione di cammini religiosi (art. 1), sono state: ridisegnate in parte le finalità di utilizzo delle risorse ora destinate allo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini mediante la valorizzazione degli immobili pubblici posti sui tracciati interessati da qualificare in servizi per la sosta e/o lo svago dei turisti (art. 2, lett. *a*), al miglioramento della fruibilità del percorso in

⁵⁰ Una definizione che si aggiunge alle molte che abbiamo già incontrato e che non sempre risultano tra di loro compatibili, rendendo non facile il compito dei soggetti chiamati ad operare in questo settore. In questo caso da sottolineare l'espresso riferimento al «turismo lento».

⁵¹ Si è in presenza di un atto che supera ampiamente la valenza normativa indicata in rubrica (Avviso pubblico di manifestazione), una «lettura corroborata dalla espressa omissione di un termine finale per la presentazione delle domande di iscrizione (art. 4, 3.º comma)»: CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Il catalogo dei cammini religiosi italiani», in DANIA, Valentina, Lorenza, GAZZERRO (a cura di), *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale*, cit., p. 161.

⁵² Gli ultimi inserimenti sono stati effettuati in base al Decreto della Segreteria Generale del Ministero n. 222 del 5 gennaio 2024.

termini di sicurezza, accessibilità, informazione, digitalizzazione e accessi (art. 2, lett. b) e alla promozione turistica per mezzo di strumenti/canali digitali (art. 2, lett. c); stabilita una dotazione complessiva di 4.5 milioni di euro per il triennio 2023-2025; precisato che i destinatari del fondo sarebbero stati identificati «in pubblicazioni e avvisi successivi» (art. 4). A pochi giorni di distanza, il 20 ottobre 2023 il Ministero del Turismo ha così emesso un nuovo «Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani»⁵³ che modifica molte delle disposizioni dettate nel precedente Avviso del 2022. In particolare, relativamente ai soggetti destinatari mentre la norma pregressa all'art. 3 lett. d indicava «gli enti religiosi civilmente riconosciuti», l'Avviso del 2023 all'art. 3 lett. b prevede ora «associazioni riconosciute e fondazioni riconosciute, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222». Il riferimento ai soli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cattolici suscita non poche perplessità per la sua probabile violazione della legalità costituzionale e in particolare del principio d'uguaglianza come stabilito dall'art. 20 della Cost. rispetto all'attività degli enti ecclesiastici e religiosi. La norma costituzionale dispone infatti che «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»⁵⁴. Con una interpretazione stretta la norma finirebbe per limitare la capacità giuridica degli enti delle altre confessioni religiose, proprio il motivo per il quale il già ricordato Codice del Terzo settore ha preferito la dizione «enti religiosi civilmente riconosciuti», anche su segnalazione del Consiglio di Stato 14 giugno 2017, n. 01405/2007 che paventava rispetto a formule che richiamavano la stipula di accordi o intese con lo Stato proprio il rischio della incostituzionalità per contrasto con il principio d'uguaglianza⁵⁵. Apprezzabile, invece, il sistema a punti introdotto dall'art. 9 circa la modalità di valutazione delle domande operata da una apposita Commis-

⁵³ L'avviso è consultabile all'indirizzo internet «<https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicato-avviso-per-lo-sviluppo-dellofferta-turistica-dei-cammini-religiosi-italiani-a-valere-sul-fondo-per-i-cammini-religiosi/>».

⁵⁴ VITALI, Enrico - CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 86-88; FUCILLO, Antonio, *Diritto Religioni Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 51-53; CAVANA, Paolo, «Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 18, 2022, pp. 56-57, «<https://statoechiese.it/contributi/gli-enti-ecclesiastici-tra-diritto-speciale-e-diritto-comune>».

⁵⁵ In proposito CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico», GIANFREDA, Anna e ABU SALEM, Miriam, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula edizioni, Tricase (LE), 2018, pp. 22-24; PEREGO, Alessandro, «L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte», *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2022, pp. 519-521.

sione nominata dal Ministero del turismo; così come la previsione di forme di controllo circa la messa in opera del progetto (art. 10) e la stabilità dello stesso (art.13). L'inserimento nel Catalogo, oltre a dare visibilità ai cammini censiti, è dunque strumento prioritario per l'accesso a finanziamenti (fino a un massimo di un milione di euro) e dimostra quanto sia cresciuta e si sia consolidata l'attenzione del legislatore italiano per il turismo religioso.

Altra questione, già accennata all'inizio di questa analisi con riferimento generale al turismo religioso e alle definizioni presenti in molte disposizioni normative è quella dell'accertamento della qualifica religiosa del cammino. Detto che nella procedura di riconoscimento alla Commissione di cui all'art. 9 dell'Avviso del 2023 non viene formalmente richiesta alcuna valutazione espressa a riguardo e che nel caso di richiesta proposta da ente ecclesiastico detto requisito finirebbe con l'essere «certificato» da soggetto religioso, credo che il problema vada facilmente superato facendo attenzione ad alcune considerazioni. La distinzione degli ordini dettata dagli artt. 7, 1.º comma e 8, 2.º comma della Costituzione non impedisce alla Repubblica qualsiasi tipo di intervento che attenga alla dimensione religiosa, intervento che in alcuni casi deve essere ritenuto doveroso in attuazione nel suo compito di tutela e promozione della libertà religiosa dei propri cittadini-fedeli, e nel rispetto del pluralismo religioso come precisato dalla Corte costituzionale nella individuazione del principio di laicità. Lo Stato, nell'esercizio delle sue funzioni legislative, amministrative e giudicanti, per il raggiungimento delle finalità costituzionalmente riconosciute gli non è limitato nel conoscere e definire il «religioso», questione diversa dal qualificare l'appartenenza (cattolico, avventista, luterano, etc.) o interferire con l'organizzazione o i principi fideistici di una o più confessioni religiose. Nel caso della valutazione circa l'inserimento nel Catalogo dei cammini religiosi d'Italia, la verifica della religiosità degli stessi operata dalla Commissione ministeriale è principalmente di natura storico-culturale e dunque lontana da interferenze con l'autonomia confessionale. Un ragionamento questo che vale ancora di più per il ricorso operato dal legislatore al sintagma «turismo religioso», che è una smentita di diritto rispetto ai possibili dubbi circa l'uso illegittimo dell'aggettivazione «religioso».

La creazione del Catalogo è senza dubbio una iniziativa positiva che va però calibrata. Ad oggi sono numerosi i registri simili gemmati da iniziative a carattere nazionale, regionale o infraregionale. Si è già detto dell'«Atlante dei Cammini d'Italia», portale internet (camminiditalia.cultura.gov.it) sviluppato dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano strategico del Turismo 2017-2022. A livello regionale va ricordato Camminiemiliaromagna.it sviluppato da Apt Servizi dell'Emilia Romagna nel 2015 in accordo con l'Assessorato al Com-

mercio e Turismo regionale nell'ambito del progetto «Turismo Esperienziale dei Cammini e delle Vie di Pellegrinaggio». Non meno interessante è il «Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia» previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 «Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico» come modificata dalla Legge di Stabilità 2021 del 30/12/2020; o ancora il registro sviluppato a partire dal «Progetto interregionale Itinerari della fede – Cammini della Fede»; e quelli della mappatura (consultabile in parte sul sito www.turismo.marche.it) degli itinerari turistico religiosi censiti dalla Regione Marche. Se è vero che ognuno di questi registri risponde ad esigenze diverse, è altrettanto opportuno ipotizzare una razionalizzazione che comporti una intelligente azione di coordinamento per creare le giuste sinergie tra la spinta (e relativi finanziamenti) posta in essere a livello centrale dal Ministero del Turismo e le già numerose azioni e attività realizzate o in divenire promosse da gran parte delle Regioni (con relativi finanziamenti).

6. L'AZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA

L'attenzione della Chiesa cattolica per il fenomeno turistico è stata ben evidente fin dall'immediato post-concilio quando la Sacra Congregazione per il clero promulga il Direttorio *Peregrinans in terra* (30 aprile 1969) con il quale si prendeva atto della esigenza di sviluppare una pastorale per il turismo. E sin da subito è stato evidente il collegamento di questa con la dimensione culturale e quindi con l'impegno della Chiesa per la tutela e la valorizzazione (pastorale) dei *bona culturalia* come evidenziato dal documento della Conferenza Episcopale Italiana «I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti» del 1992 che al punto 39 affronta il rapporto del Turismo con l'impegno in favore del patrimonio culturale della Chiesa⁵⁶. Sin da subito è emerso il ruolo riconosciuto in questo ambito alle Conferenze Episcopali, come ribadito nel documento Orientamenti per la pastorale del turismo del 29 giugno 2001 predisposto dal Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (le cui competenze sono oggi riconosciute al Dicastero per lo sviluppo del servizio umano integrale). Nel 1980 la Conferenza Episcopale Italiana elabora il documento Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia, nella sessione 9-12 novembre 1987 il Consiglio Permanente della C. E. I.

⁵⁶ Un'attenta ricostruzione degli aspetti canonistici della pastorale del turismo in GANARIN, Manuel, «Turismo religioso, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale religioso, *cit.*, pp. 73-101; più in generale MAZZA, Carlo, *Turismo religioso. Un approccio storico-culturale, cit.*, pp. 157-164.

istituisce, come già ricordato, l'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport e nel 1990 costituisce la Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport (le cui competenze sono state trasferite dal 2008 alla Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali). L'Ufficio a partire dal 1993 ha sviluppato nel tempo una serie di sussidi⁵⁷ per guidare l'azione pastorale anche a livello locale (principalmente diocesano), non meno significato l'impegno di coordinamento con le istituzioni civili. Tra le molte iniziative sviluppate a promozione del turismo religioso, spesso in parallelo e coordinamento con le istituzioni pubbliche, due paiono di particolare interesse: la prima tocca il tema centrale dei cammini e la seconda fortemente innovativa si propone l'istituzione dei Parchi culturali ecclesiali.

6.1 I cammini della fede

Il Programma 2008-2009 approvato il 10 giugno 2008 dall'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport per la valorizzazione delle «Antiche vie storiche e di pellegrinaggio» ricalca i coevi progetti già analizzati posti in essere dalle regioni civili. Con esso si intendeva favorire l'affermarsi di un sistema integrato tra «fede, cultura e storia» con l'interazione di tutti i soggetti interessati (ecclesiastici e civili). Il piano che richiama, tra l'altro, la via Francigena, la via Lauretana e i Cammini Lauretani, sosteneva la partecipazione attiva da parte della Conferenza Episcopale Italiana e delle Conferenze Episcopali Regionali alle iniziative civili di promozione dei Cammini religiosi con la sottoscrizione di Protocolli d'intesa e l'adesione ai Tavoli regionali di volta in volta costituiti.

A riscontro di questo forte interesse il portale della CEI dedica uno spazio apposito, curato dall'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport ai Cammini della fede con la messa a disposizione di informazioni, notizie e documenti sulle attività poste in essere dagli organismi ecclesiali che operano in questo importante settore del turismo religioso (<https://turismo.chiesacattolica.it/category/cammini-di-fede>).

6.2 I Parchi Culturali Ecclesiali

Sulla scia del crescente bisogno sociale di un turismo culturale e religioso, la Conferenza Episcopale Italiana ha dato vita al progetto Parco Culturale Ec-

⁵⁷ Disponibili all'indirizzo internet «<https://turismo.chiesacattolica.it/sussidi-pastorali-dellufficio-nazionale-pastorale-tempo-libero-turismo-e-sport/>».

clesiale (o Rete Culturale Ecclesiale, in seguito anche PCE o più semplicemente Parco)⁵⁸ al fine di proporre una nuova forma di «promozione e valorizzazione pastorale delle risorse culturali ecclesiali in prospettiva turistica». L'intento era già stato manifestato all'interno del ricordato «Programma 2008-2009»⁵⁹ dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. L'idea prende però una più compiuta forma con il primo progetto istitutivo «Il Parco Culturale Ecclesiale. Idee e linee orientative» con il quale viene dettagliata la procedura per la sua costituzione e il suo riconoscimento rimasta operativa sino al 2017. Nel documento vengono bene delineate le caratteristiche che connotano il PCE e che possono essere sintetizzate in tre concetti chiave: territorio, identità e patrimonio culturale. Il Parco, infatti, è «un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico di una o più Chiese particolari». Si tratta di un organismo che assicura la stratificazione di una rete di rapporti capace non solo di mettere in relazione le realtà ecclesiali (parrocchie, monasteri, santuari, ecc.) ma anche di riunire in un'unica azione sinergica istituzioni religiose e civili (pubbliche e private) nella promozione di uno o più territori accomunati dalla stessa matrice culturale. Il Parco si propone come uno strumento per mezzo del quale l'arte, la cultura, la natura, le antiche vie di pellegrinaggio e le iniziative liturgiche, pastorali e culturali vengono valorizzate e promosse permettendo alle piccole comunità (ecclesiali e non) di crescere e svilupparsi. Ma i vantaggi derivanti dalla costituzione di un PCE si estendono anche ad altri ambiti. Come suggerito dalla stessa CEI non si possono non considerare le prospettive di riuso e recupero del patrimonio ecclesiale, artistico e immobiliare che la costruzione di un Parco offre, né le opportunità di sviluppo economico, sociale e sostenibile che lo stesso genera.

Se questo è l'impianto del progetto, il successivo documento «Bellezza e speranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa

⁵⁸ In argomento cfr. CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, GIANFREDA, Anna, «Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale», *cit.*, pp. 124-125; GUZZO, Luigi M., «Il patrimonio culturale religioso come bene comune: l'esperienza dei Parchi e delle reti culturali ecclesiali», in MAZZONI, Giulia (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, *cit.*, pp. 193-201; *Id.*, «Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro», *Aedon, Rivista di arti e diritto on line*, 1, 2022, pp. 7-12; *ivi* TIGANO, Marta, «Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali», pp. 13-20; GANARIN, Manuel, «Turismo religioso, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale religioso. Aspetti di interesse canonistico/pastorale», in VALENTINA, Dania, GAZZERRO, Lorenza (a cura di), *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale*, *cit.*, pp. 94-101.

⁵⁹ Questo e i successivi documenti della CEI citati di seguito possono essere reperiti al sito ufficiale della CEI «www.chiesacattolica.it».

via di vita buona e speranza concreta» redatto nel 2018 dallo stesso Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI chiarisce con maggior dettaglio le prospettive pastorali e la procedura per il riconoscimento del Parco Culturale Ecclesiale.

Con riguardo al primo aspetto il nuovo piano dona al Parco una rinnovata fisionomia plasmandola su quell'idea di «Chiesa in uscita» dapprima presentata, poi anche attuata da Papa Francesco⁶⁰. In questo senso il progetto vuole essere la concretizzazione di una Chiesa missionaria che dà risalto alle periferie nel segno di una conversione pastorale. E un sostegno per quelle iniziative che riflettono un impegno di interesse pubblico per una crescita dell'uomo e della società in armonia con la natura. Valorizzazione, ospitalità, accessibilità universale, creatività e annuncio sono i pilastri di quello che la CEI ha definito un *turismo No. Bel* (della Notizia Bella): «il ministero della Comunità cristiana che accompagnerà la persona in un percorso che, da stupito consapevole, favorisca una lettura positiva del vissuto, dando la possibilità di sanare le svariate forme di difficoltà o ferite esistenziali, allenandola all'arte della gratitudine e alimentandone il desiderio di una vita integralmente gioiosa».

Per quanto attiene al procedimento, questo è suddiviso in una fase ascendente e in una fasce discendente.

La diocesi intenzionata a costituire un PCE è chiamata dapprima a presentare una manifestazione di interesse all'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport per mezzo del vescovo diocesano (o eventualmente di più vescovi qualora ci siano più territori coinvolti). Nella lettera devono essere nominati un responsabile religioso interno alla/alle diocesi e un coordinatore laico, nonché indicati i componenti di un tavolo di co-creazione incaricato di prendere contatti con le parti interessate e di redigere un apposito dossier di candidatura che rispetti le linee guida fissate dalla CEI. Il tavolo ingloba almeno uno degli Uffici della curia diocesana scelti tra l'Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, l'Ufficio per la pastorale dei beni culturali, l'Ufficio per la pastorale giovanile, l'Ufficio per la pastorale del lavoro e il Progetto Policoro. Nella redazione del dossier il tavolo di co-creazione deve esplicitare le motivazioni sottese alla realizzazione del Parco, presentare un'analisi del territorio che rifletta il patrimonio culturale materiale immobile (luoghi di culti, musei ecclesiastici, archivi, biblioteche ecc.) o mobile (dipinti, sculture, oggetti liturgici e così via) e il patrimonio immateriale (cammini, vie

⁶⁰ In particolare, si faccia riferimento all'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, par. 13 nonché alle riforme attuate rispetto al sinodo dei vescovi con la Costituzione apostolica *Episcopalis communio* e alla curia romana con la Costituzione apostolica *Predicate evangelium* (tutti i documenti citati sono reperibili al sito internet della Santa Sede <www.vatican.va>).

di pellegrinaggio, festività religiose ecc.). Nonché specificare se e in che misura sono presenti sul territorio ostelli, case per ferie, case del pellegrino o altre strutture ricettive di carattere religioso e non. Oltre a precisare il tema (o i temi) scelti per connotare il Parco, il dossier deve tenere conto della progettualità futura illustrando una valutazione di sostenibilità degli obiettivi da perseguire e le azioni da realizzare completa di metodologia e cronoprogramma. Una volta presentato il progetto, il tavolo di co-creazione è invitato entro 90 giorni a esporlo a una commissione appositamente costituita alla quale è riservato il compito di esaminare il piano sotto più punti di vista: coerenza rispetto agli obiettivi della CEI, capacità di coinvolgimento delle realtà locali, capacità di integrazione dei beni culturali ecclesiastici e non, capacità di incrementare l'accoglienza e l'accessibilità, capacità di favorire processi di evangelizzazione attraverso la Via della Bellezza, capacità di rafforzare il sistema economico territoriale e di promuovere nuove imprese culturali e creative a vocazione sociale; capacità di generare opportunità per le reti di ospitalità religiosa, coerenza del cronoprogramma. Se la valutazione ottiene un esito positivo per il tavolo di co-creazione si apre un periodo di formazione, viceversa è richiesta la revisione del dossier.

Nel primo caso prende avvio la fase discendente indirizzata a portare a compimento le azioni utili a finalizzare il riconoscimento di Parco o Rete Culturale Ecclesiale. Queste si sostanziano in un momento formativo abilitante i cui contenuti, tempi e modalità sono stabiliti di concerto dall'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, dall'Ufficio nazionale per i beni culturali e l'edilizia di culto e dal Progetto Policoro. Esaurita la formazione, la diocesi costituisce l'ente giuridico del PCE e contestualmente sottoscrive con esso accordo per l'attuazione di azioni di valorizzazione integrata dei beni culturali diocesani il cui schema-tipo è proposto dalla CEI.

Il procedimento di riconoscimento si chiude con il rilascio da parte dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport del logo identificativo *Locus Lucis* che contraddistingue tutti i Parchi Culturali Ecclesiali creati secondo le linee guida «Bellezza e Speranza per tutti»⁶¹. La sua validità è di due anni al termine dei quali può essere richiesto il rinnovo, previa parte-

⁶¹ Se la sua parte superiore è identica per ciascuna esperienza e luogo che connota il Parco, la parte inferiore ne identifica la tipologia specifica con l'uso di termini o espressioni in lingua latina a seconda che si tratti, oltre che del Parco culturale ecclesiale in sé (*Parcum Ecclesialis Culturae*), di cammini e vie di pellegrinaggio (*Itinera*), forme di pietà e festa popolare (*Populi Festum*), santuari (*Sanctuarium*), luoghi ove è possibile vivere un'esperienza tanto di «Turismo No. Bel. (della Notizia Bella)» (*Experientia*), capace cioè di suscitare stupore, quanto di ospitalità religiosa (*Hospitalis*).

cipazione a un percorso di aggiornamento e sussistenza di requisiti ritenuti significativi per il progetto indicati dal medesimo Ufficio Nazionale.

Il progetto nazionale dei Parchi è in costante crescita. Oltre a quelli già istituiti, sono numerose le proposte che hanno superato la prima fase della procedura di riconoscimento (quella ascendente), e altrettante le lettere di manifestazione di interesse presentate dalle diocesi alla CEI⁶².

7. IL TURISMO RELIGIOSO: UN NUOVO CAMPO PER LA COLLABORAZIONE TRA STATO E CONFESIONI RELIGIOSE

In altra occasione mi sono soffermato sulla distinzione tra contrattazione e collaborazione nei rapporti tra Stato e confessioni religiose nel più ampio dipanarsi delle loro relazioni e più specificatamente nella comune azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale⁶³. In quest'ultimo spazio, che tanto significato ha acquisito nella più recente visione riconosciuta per il turismo religioso con la sua forte propensione verso gli aspetti culturali, le norme pattizie sottoscritte dalla Chiesa cattolica in occasione della revisione del Concordato lateranense operata con gli Accordi di Villa Madama del 1984 hanno con sufficiente chiarezza previsto (art. 12.1., 1.° comma) per i due contraenti –ma considerazioni simili possono essere sviluppate anche per le altre confessioni religiose con o senza intesa ex art. 8, 3.° comma della Costituzione⁶⁴– un impegno comune «nel rispettivo ordine» alla collaborazione «per la tutela del patrimonio storico ed artistico». Si tratta di un patto che si propone come specificazione di quello più ampio che fa da *incipit* (art. 1) all'Accordo del 1984 con il quale «la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e

⁶² Tra le esperienze consolidate si ricordano il Parco «Terre del Capo di Leuca - De finibus terrae» istituito in Puglia dalla Diocesi di Ugento (www.camminidileuca.it) e il Parco «Terre dell'Etna» nato in Sicilia da un'idea della Diocesi di Agrigento (www.parcoccelesialetna.it). Sul punto vedi GANARIN, Manuel, «Turismo religioso, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale religioso», *cit.*, pp. 94-101.

Per una panoramica sulle proposte avanzate si consulti il sito della CEI www.chiesacattolica.it al link «https://turismo.chiesacattolica.it/tax_pt/parchi-culturali-ecclesiali/».

⁶³ CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, «Un tema vecchio con una veste nuova: la collaborazione necessaria», *cit.*, p. 35.

⁶⁴ Quanto alla prime, in tutte le intese ex art. 8, 3.° comma ad oggi sottoscritte è presente l'impegno alla collaborazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (richiamato con diverse dizioni) delle singole confessioni (VITALI, Enrico - CHIZZONITI, Antonio Giuseppe, *Diritto ecclesiastico*, *cit.*, p. 200). L'assenza di un impegno largo non impedisce forme di collaborazioni più ampie che trovano una loro giustificazione nella partecipazione al progresso materiale e spirituale della società cui sono chiamati tutti cittadini ai sensi dell'art. 4, 2.° comma della Costituzione individualmente, ma anche nel loro proporsi come fedeli-cittadini.

la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese».

Questa collaborazione, che opera in campi esterni o al più limitrofi all'ordine proprio della/e Chiesa cattolica/confessioni religiose, consente a queste ultime di sviluppare un ruolo quanto mai propositivo nel loro abitare nella società civile, per questo la previsione dell'art. 12.1. 1.º comma dell'Accordo del 1984 possiede un significato peculiare proprio in ragione del suo riferirsi all'eredità culturale (*cultural heritage*). Dunque, una collaborazione proattiva che sviluppa tutta la sua efficienza proprio in situazioni come quelle poste in essere a promozione del turismo religioso e culturale. Ne sono esempi manifesti le azioni a favore dei cammini religiosi o guardano alla sponda confessionale il progetto sui Parchi culturali ecclesiali. Lo sarà sicuramente nell'immediato futuro l'impegno comune per la salvaguardia dell'ambiente nei progetti da immaginare e realizzare a partire dalla consapevolezza che questa forma di turismo deve anche rispondere a criteri etici e di sostenibilità ambientale⁶⁵.

⁶⁵ La recente novella dell'art. 9 della Costituzione, portata a termine dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 con la previsione di un 3.º comma, ha esteso l'impegno della Repubblica per tutela del «paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (2.º comma), all'«ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi» anche a beneficio delle generazioni future, aprendo così un nuovo campo operativo. La salvaguardia dell'ambiente, tema centrale per il magistero di papa Francesco, anche per la collocazione costituzionale nell'art. 9, si propone quindi come ambito cui estende la collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica e delle altre confessioni; in tal senso con lungimiranza l'art. 17 della legge n. 101 del 1989 che ha approvato l'intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, il cui 1.º comma ha previsto che Stato, Unione e Comunità collaborano oltre che per «la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale... dell'ebraismo italiano» anche per quello «ambientale». E la tutela dell'ambiente è senza dubbio uno dei punti determinanti per lo sviluppo di un turismo religioso etico e sostenibile: PRIDEAUX, Bruce, *Tourism Theories, Concepts and Models*, cit., pp. 239-275; Koščak, Marko and O'Rourke, Tony (Ed.), *Ethical and Responsible Tourism. Managing Sustainability in Local Tourism Destinations*, Second Edition, Routledge, New York, 2023.

Sulla revisione costituzionale vedi CECCHETTI, Marcello, «La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune», *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, pp. 285-314; BIFULCO, Raffaele, «Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente», *federalismi.it*, Rivista telematica (www.federalismi.it), n. 11, 6 aprile 2022; MONTALDO, Riccardo, «La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?», *federalismi.it*, Rivista telematica (www.federalismi.it), n. 13, 4 maggio 2022.

Quanto alla necessità di sviluppo dei temi etici in ambito turistico DEL BÒ, Corrado, *Etica del turismo. Responsabilità, sostenibilità, equità*, Carocci editore, Roma, 2021, particolarmente pp. 71-87.

